



DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Area Concessioni

All'Ufficio Rappresentante Unico e
Ricostruzione, Conferenze di Servizi
Via Cristoforo Colombo n. 212
00147 Roma

OGGETTO: STADIO DELLA ROMA – TOR DI VALLE – RILASCIO DEL NULLA – OSTA AI FINI TECNICO – IDRAULICI AD ESEGUIRE INTERVENTI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE TEMPORANEE RELATIVE ALLA STRADA DI CANTIRE DA PORRE IN ESSERE SULLA GOLENA SINISTRA DEL FIUME TEVERE (LATO DEPURATORE ACEA) ED ALLA VIABILITA' DI CANTIRE COLLEGATA AL PONTE TEMPORANEO – CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE UNICO REGIONALE.

Si riscontra l'invito all'espressione del parere riferito in oggetto da inoltrare presso codesto Ufficio Conferenze di Servizi, in ordine alle competenze ascritte in capo all'Area scrivente, cui sono riservate l'esercizio delle funzioni amministrative sulle aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale, relative al rilascio dei nulla - osta idraulici e delle concessioni per l'uso esclusivo dei beni demaniali intestati in ditta al Demanio Pubblico dello Stato/Ramo Idrico.

Il compendio demaniale interessato dalla richiesta in riferimento si identifica con parte del terreno posto in destra e in sinistra idraulica del fiume Tevere ed, in proiezione, con la superficie di specchio acqueo prospiciente, per cui è sottoposto a particolare vincolo idraulico (R.D. 25 luglio 1904 n. 523) emergente da specifica normativa di salvaguardia e di rispetto a tutela delle opere di difesa dei corsi d'acqua (l'integrità delle quali è atta a garantire l'incolumità fisica dei cittadini oltre che la salvaguardia di beni pubblici e privati), nonché alle previsioni dei piani straordinari di individuazione di aree sottoposte a speciale disciplina, redatti dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere ai sensi della legge n. 183/89 e ss.mm.ii., in considerazione del potenziale e persistente elevato rischio idraulico cui sono sottoposte ed in riferimento alle primarie esigenze del servizio di piena e di pronto intervento.

Di tanto si trova conferma anche dall'esame degli atti del "P.A.I. – Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico", approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006 – e dei primi aggiornamenti allo stesso approvati con D.P.C.M. del 10.04.2013 e con Decreto Segretariale n. 32 del 08.06.2015 - afferenti alle "Norme di Attuazione" e alla documentazione cartografica correlata, che assegna all'area in argomento la categoria di rischio fascia "AA", definita come "fascia a massimo deflusso di piena", alle quali corrispondono le norme tecniche di attuazione di cui all'art. 23 del "P.S.5 – Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce", approvato con D.P.C.M. del 3 marzo 2009 (G.U. n. 114 del 19.05.2009), ed oggetto di primo aggiornamento approvato con D.P.C.M. del 10.04.2013 (G.U. n. 188 del 12.08.2013) che, tra l'altro, ai commi 1) e 2) stabilisce rispettivamente:

- le aree ricomprese nella fascia AA sono zone di vincolo idraulico ai sensi dell'art. 17 comma 3, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e del R.D. 25 luglio 1904, n. 523.
- ai sensi dell'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 in tali aree qualsiasi intervento è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 57, 96, 97, 98 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523; in particolare per gli interventi di cui agli articoli 57, 97, 98 è richiesta l'autorizzazione speciale dell'Autorità idraulica regionale, mentre vige divieto assoluto per gli interventi di cui all'art. 96.

Si rende noto che nella G.U. Serie Generale n. 83 del 10.04.2015 è stato pubblicato il comunicato relativo all'adozione del progetto di variante del Piano di Bacino del Fiume Tevere – Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce – P.S.5 – di cui alla deliberazione n. 131/2014 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere.

Il compendio demaniale in questione risulta, pertanto, sottoposto alle norme del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 – Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie - essendo quel tratto di corso d'acqua, tra l'altro, dichiarato di 2° categoria con legge 20 febbraio 1956 n. 71, che obbliga i concessionari e/o proprietari al rispetto delle stesse.

Inoltre, l'art. 23 – comma 1 delle N.T.A. del PS5, recita che la fascia "AA", così come rappresentata nella Tav. P5 cf, identifica la zona di massimo deflusso della piena di riferimento in cui deve essere assicurata la massima officiosità idraulica possibile ai fini della salvaguardia idraulica della città ed è articolata nelle zone delimitate, nel caso in esame, nella Tav. 5B, del Sub – Allegato 3, Parte I dell'Allegato E.

Per lo scopo, giova sinteticamente evidenziare che le predette norme tecniche di cui al PS5, disciplinano le attività e le procedure intese al rilascio dei relativi pareri da parte delle competenti Amministrazioni su aree del demanio fluviale, a soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta ai fini della loro utilizzazione, compatibilmente con il regime idraulico e gli scopi di assetto del tratto fluviale, in modo tale da tenere conto di tutti gli aspetti sia di sicurezza idraulica che di compatibilità con la pianificazione prevista dal PS5 medesimo.

Le predette disposizioni, si applicano nello specifico al tratto del fiume Tevere compreso tra la foce e Castel Giubileo, incluso il Canale Navigabile di Fiumicino a monte del ponte Due Giugno.

L'esame della pratica in questione impone, pertanto, oltre all'esame della compatibilità delle opere con le norme del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 – Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie - la verifica di conformità per le attività previste con l'assetto del tratto fluviale in oggetto secondo le sopra citate norme tecniche e le indicazioni contenute nell'Allegato n. 3 denominato "Linee guida per l'assetto delle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla foce".

La visione degli elaborati cartografici di cui al progetto in riferimento, consente di accertare che la tipologia e modalità adottate per la realizzazione dell'intervento in argomento, sono ritenute nel complesso adeguate e conformi con i disposti di cui agli artt. 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, poiché non costituiscono variazioni sostanziali delle caratteristiche formali e tecniche delle opere e pertinenze idrauliche del corso d'acqua che, pertanto, conservano la propria integrità e funzionalità originaria, atta a garantire le ineludibili condizioni di sicurezza per la privata e pubblica incolumità.

Pertanto, valutato che la procedura proposta per la realizzazione dell'intervento *de quo* non comporta nessuna variazione sostanziale sulle opere e pertinenze idrauliche esistenti del fiume Tevere - per cui il regime idrodinamico del corso d'acqua non verrà in alcun modo influenzato e/o modificato - l'Area scrivente ritiene la realizzazione del progetto compatibile con i vincoli imposti dalla succitata normativa idraulica e con le disposizioni del piano di assetto idrogeologico, e conforme in relazione alla pianificazione prevista nelle N.T.A. del PS5.

Precisato quanto sopra, questa Area regionale – ai sensi di quanto sancito all'art. 8 – comma 2, lett. a), numeri 2) e 5) della Legge regionale n. 53/98 - esaminati gli elaborati tecnici depositati all'interno della Conferenza dei Servizi de qua, conferma la valenza del nulla – osta espresso ai fini tecnico – idraulici con nota prot. n. 33241 del 24.01.2017 – che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale – per la realizzazione del progetto riferito in oggetto, da intendersi vincolato al rispetto delle particolari condizioni d'obbligo e prescrizioni nello stesso contenute.





**REGIONE
LAZIO**

Resta confermato, altresì, che il progetto approvato dall'Area scrivente con la nota sopra indicata costituisce punto di riferimento per la successiva progettazione esecutiva da elaborare come di seguito rappresentato:

- il valore del franco rispetto all'intradosso dell'attraversamento temporaneo di progetto, dovrà risultare pari al valore minimo di 1,00 metro incrementato dalle dimensioni di eventuali materiali galleggianti trasportati dalla corrente di piena, per come disposto al punto 5.1.2.4 del testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008.

La presente espressione di conferma del succitato nulla – osta ai fini tecnico – idraulici, disciplinato dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e dal Capo I del R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ha natura vincolante per il Soggetto attuatore che lo riceve.

L'Estensore Marco Chiù

Il Funzionario

Geom. Piero Marco Filosa

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Pietro Fusco

Il Dirigente

Dott. Maurizio Alberto Mirlisenna